

N. 2769

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VERALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1997

—————

Proroga del termine per il pagamento dell’oblazione
al condono di violazioni edilizie

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 39, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i termini per il pagamento dell'oblazione per la definizione agevolata delle violazioni edilizie di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, erano stati prorogati al 31 marzo 1995 (importo fisso) e al 15 dicembre 1995 (restante parte).

Senonchè, anche in presenza di tale dilazione, molti cittadini non sono stati in grado di corrispondere l'oblazione anche per-

chè era ignota ai più l'esistenza del nuovo termine. Si impone, pertanto, un ulteriore - e definitivo - differimento al 31 dicembre 1997, con l'obbligo a carico degli interessati, di versare in unica soluzione il triplo della somma dovuta e con gli interessi legali a far tempo dal 1° gennaio 1995.

A tale finalità risponde il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, che si raccomanda al sollecito esame da parte del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 dicembre 1997; è inoltre da corrispondente l'interesse legale annuo sulle somme dovute calcolato con decorrenza 1° gennaio 1995.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso in cui, a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione autoliquidata, sia dovuto unicamente il conguaglio, purchè sia stato richiesto nei termini di cui al comma 6 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato e integrato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In riferimento al mancato pagamento dell'oblazione, alle somme dovute si applicherà l'interesse legale annuo, da corrispondere in unica soluzione entro il 31 dicembre 1997, termine improrogabile per ogni eventuale altra integrazione di documenti.

